

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
- 03 IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari
- 04 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
- 05 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Ravvedimento operoso

AGEVOLAZIONI

- 06 AGEVOLAZIONI FISCALI - Regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023)

LAVORO

- 07 PREVIDENZA - Contributi lavoro dipendente
- 08 PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

IMMOBILI

- 10 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

11

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Opzione per sconto/cessione - Spese sostenute dal 30.3.2024 - Ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.1.2025 n. 15)

Con la risposta ad interpello 28.1.2025 n. [15](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'[art. 1](#) co. 5 del DL 39/2024.

Viene esplicitata, inoltre, l'estensione della "regola interpretativa" dell'irrelevanza delle varianti soggettive e oggettive al titolo edilizio, ai fini delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo, di cui all'[art. 121](#) del DL [34/2020](#).

Sostenimento di spese al 30.3.2024 per l'esercizio delle opzioni

Sulle spese sostenute dopo il 30.3.2024, le opzioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, che potevano ancora essere esercitate, nonostante il "blocco" dell'[art. 2](#) co. 1 del DL 11/2023, esclusivamente in forza delle norme di disciplina transitoria recate dai successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 2, continuano a poter essere esercitate solo se sono relative a interventi per i quali, alla data del 30.3.2024, sia stata già sostenuta una qualche "spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" ([art. 1](#) co. 5 del DL 39/2024).

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l'assenza di specificazioni oggettive nella lettera della norma sulla tipologia di spese sostenute per i "lavori già effettuati", congiuntamente alla ratio della disposizione, consenta di verificare la sussistenza o meno della condizione di cui al co. 5 dell'[art. 1](#) del DL 39/2024 "a livello di cantiere" e non con specifico riguardo a ciascuno dei singoli interventi agevolati (e dei relativi *bonus* applicabili) in cui si articola l'intervento complessivo.

Alla data del 30.3.2024 è necessario che sia avvenuto il pagamento di "lavori già effettuati", a prescindere da quale sia la loro percentuale di avanzamento; i lavori devono essere stati effettuati anche soltanto in parte e deve essere stato effettuato anche soltanto in parte il relativo pagamento.

Inoltre, nel caso di molteplici interventi, anche autonomi, ricompresi nel medesimo titolo edilizio abilitativo o nell'accordo vincolante (se si tratta di interventi in "edilizia libera"), la condizione richiesta dal citato comma 5 è soddisfatta quando "le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche a uno solo degli interventi ivi indicati".

Quando gli interventi riguardano le parti comuni degli edifici, invece, la condizione richiesta dall'[art. 1](#) co. 5 del DL 39/2024 è soddisfatta quando al 30.3.2024 è stata sostenuta la spesa da parte del condominio (amministratore di condominio o condòmino incaricato nel caso dei condomini minimi), senza assumere rilevanza il pagamento da parte del singolo condòmino della quota di spesa di sua competenza.

Momento di sostenimento delle spese in caso di fatture con "sconto sul corrispettivo"

Nel caso si intenda optare per lo "sconto sul corrispettivo", di cui all'[art. 121](#) co. 1 lett. a) del DL 34/2020, la risposta 15/2025 ribadisce che la condizione richiesta dall'[art. 1](#) co. 5 del DL 39/2024, per poter optare con riguardo alle spese sostenute dal 30.3.2024, risulta soddisfatta qualora al 30.3.2024:

- sia stata emessa la fattura, nei casi in cui lo sconto sia "integrale" (e quindi compete ancora il *superbonus* nella misura del 110%, ai sensi dell'[art. 119](#) del DL 34/2020);
- sia stata sostenuta la parte di spesa non coperta da sconto, nei casi di sconto "parziale" (quando la detrazione compete con aliquote inferiori al 100%; i chiarimenti, peraltro, sono conformi alle indicazioni precedentemente fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle circ. [30/2020](#), §

5.1.1 e [24/2020](#), § 8, oltre che nelle risposte a interpello [90/2021](#) e [103/2024](#)).

Irrelevanza delle varianti dopo il 30.3.2024 ai fini delle opzioni

Nella risposta ad interpello 15/2025, infine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la "regola interpretativa" dell'irrelevanza delle varianti soggettive e oggettive, varata in occasione del DL [11/2023](#), vale anche rispetto alle disposizioni recate dal DL [39/2024](#).

Ai fini del "blocco delle opzioni", ulteriormente ampliato dal DL [39/2024](#), quindi, sono irrilevanti le varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto intervenute successivamente al 30.3.2024.

Viene quindi estesa la portata della norma di interpretazione autentica contenuta nell'[art. 2-bis](#) del DL 11/2023 (c.d. DL "Cessioni") anche rispetto alle ulteriori condizioni previste dall'[art. 1](#) co. 5 del DL 39/2024 per poter continuare a optare per cessione e sconto.

Si tratta di un'impostazione che dovrebbe valere anche con riguardo ai "nuovi blocchi" di cui ai precedenti commi dell'[art. 1](#) del DL 39/2024.

art. 1 co. 5 DL 29.3.2024 n. 39

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.1.2025 n. 15

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2025 - "Opzioni di sconto o cessione salve con logica "di cantiere"" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione di immobile oggetto di variazione catastale per cambio di destinazione d'uso - Computo del quinquennio - Irrelevanza della variazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.1.2025 n. 10)

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.1.2025 n. [10](#), si chiarisce che non rileva il cambio di destinazione catastale dell'immobile ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile ex [art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR (redditi diversi sulle cessioni di fabbricati).

Cessione di fabbricati da parte di soggetti non imprenditori

Per i soggetti che non esercitano attività d'impresa, l'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR stabilisce che la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:

- la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall'acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Inoltre, a decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione (lett. b-bis del co. 1 dell'[art. 67](#) del TUIR).

Individuazione del quinquennio

Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione.

Nel caso di cessione di immobili acquistato presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell'atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).

Nel caso di cessione di fabbricati costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l'esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del quinquennio, quale termine iniziale rileva quello di ultimazione dell'edificazione.

Cambio di destinazione del fabbricato entro 5 anni dalla cessione

Secondo quanto chiarito dalla risposta [10/2025](#), non genera plusvalenza imponibile la vendita di un immobile, operata da un privato, avvenuta più di 5 anni dopo il suo acquisto, ma a meno di 5 anni dalla variazione catastale per cambio di destinazione che ha trasformato il magazzino

classificato in C/2 in un immobile abitativo di categoria A.

In particolare, si precisa che, nel caso di specie, tale variazione per cambio di destinazione d'uso non rappresenta né una costruzione, né un acquisto (posto che la norma fa riferimento ad un quinquennio da quando l'immobile è stato costruito o acquistato). Il cambio di destinazione rileverebbe solo ove si volesse far valere l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.

Di conseguenza, non si determinano plusvalenze imponibili, in quanto dall'acquisto risultano decorsi più di 5 anni, a nulla rilevando che tre anni prima fosse stata operata la variazione catastale.

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.1.2025 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2025 - "Variazione catastale senza impatto sul calcolo del quinquennio per la plusvalenza" - Mauro - Sanna

Italia Oggi del 25.1.2025, p. 24 - "Catasto, cambio senza oneri" - Poggiani

Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2011 - "Nessuna plusvalenza se il capannone è ceduto dal privato dopo 5 anni" - Sanna

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Cause di cessazione e trasformazione progressiva - Chiarimenti (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 27.1.2025 e FAQ Agenzia delle Entrate 28.1.2025)

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato, con due distinti interventi, alcuni aspetti legati al concordato preventivo biennale; in particolare:

- in occasione del [Videoforum](#) tenutosi il 27.1.2025, sono state diffuse nuove indicazioni sulle situazioni che possono portare alla decadenza dal CPB;
- con una [FAQ](#) pubblicata il 28.1.2025, è stata confermata definitivamente l'ammissibilità della trasformazione riguardante generi societari diversi, ai fini del CPB.

Dichiarazione integrativa

Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; di conseguenza, secondo l'Agenzia delle Entrate la presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica dati che non influiscono sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi (redditi diversi, redditi fondiari, ecc.), non rileva ai fini della causa di decadenza di cui all'[art. 22](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 13/2024.

Ricalcolo del reddito proposto

Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, sono rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative "richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza", per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato; in caso positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre, nel diverso caso di scostamenti sotto soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.

Effetti sui controlli

Nel corso del [Videoforum](#) del 27.1.2025 è intervenuta anche la Guardia di Finanza che, in tema di concordato preventivo biennale, ha chiarito che i controlli nei confronti dei contribuenti che hanno

accettato la proposta del Fisco non sono di per sé esclusi, ma dovranno essere valutati attentamente, considerato sia il fatto che l'adesione al concordato esprime "in modo attendibile il basso livello di rischio di tali soggetti", sia le preclusioni normative in merito alla possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni.

Trasformazione da snc a srl

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la trasformazione di una snc in una srl non costituisce, ai fini del CPB, né una causa di esclusione, né una causa di cessazione.

In merito viene precisato che nel modello REDDITI SP 2024 relativo al periodo *ante* trasformazione vanno indicati:

- il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" della sezione "Altri dati" del frontespizio, per segnalare di trovarsi nella situazione oggetto di esame;
- la quota di reddito concordato relativa al periodo *ante* trasformazione nel quadro RF o nel quadro RG.

Tale quota è determinata moltiplicando il reddito concordato per l'anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo *ante* trasformazione e il numero di giorni dell'intero esercizio, e non può essere inferiore all'importo ottenuto moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto. L'Agenzia precisa che, per poter compilare la dichiarazione secondo le indicazioni sopra fornite, è necessario utilizzare il *software* di compilazione messo a disposizione dalla medesima sul sito istituzionale.

art. 11 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 28.1.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2025 - "Trasformazione da snc a srl non ostativa per il CPB"

- Rivetti *Il Sole - 24 Ore del 29.1.2025, p. 32 - "Niente cessazione con passaggio da Snc a Srl" - Pegorin*

- Ranocchi *Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.*

Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2024 - "Fuori dal concordato l'associazione professionale che si trasforma in STP" - Girinelli - Rivetti

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Ravvedimento operoso - Ravvedimento in presenza di PVC o dello schema di atto ex art. 6-bis della L. 212/2000 - Novità del DLgs. 87/2024 - Decorrenza (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 27.1.2025)

In attuazione della c.d. delega fiscale (L. [111/2023](#)) sono stati emanati, tra gli altri:

- il DLgs. [219/2023](#) che ha introdotto l'[art. 6-bis](#) della L. 212/2000, imponendo, salvo le casistiche escluse, un contraddittorio preventivo tra le parti, il quale si attua mediante la notifica al contribuente di uno schema di atto avverso cui è possibile presentare, alternativamente, deduzioni difensive o domanda di adesione;
- il DLgs. [87/2024](#) di riforma delle sanzioni, che, per le violazioni commesse dall'1.9.2024, ha riformato il ravvedimento operoso ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97 tenendo in considerazione le indicate modifiche relative al contraddittorio preventivo.

Fermo quanto si dirà in merito alla riduzione delle sanzioni, se avviene dopo lo schema di atto, il ravvedimento operoso:

- può essere parziale, nel senso che non deve riguardare per forza tutte le censure evidenziate nello schema (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum [27.1.2025](#)). Può essere opportuno, sebbene ciò non sia stato chiarito, indicare al funzionario quali rilievi sono stati ravveduti;
- deve avvenire, in base alla regola generale, computando la riduzione della sanzione sul minimo edittale quand'anche nello schema si sia ipotizzata la possibilità di aumentare la sanzione ad

esempio in base all'[art. 7](#) del DLgs. 472/97, o di irrogarla nella misura edittale massima (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum [27.1.2025](#)).

Violazioni commesse sino al 31.8.2024

Come anticipato, le modifiche del DLgs. 87/2024 operano, anche per il discorso che ci occupa (circostanza confermata nelle risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum [27.1.2025](#)), per le violazioni commesse dall'1.9.2024, quindi lo schema di atto è ai fini del ravvedimento operoso irrilevante.

Infatti il ravvedimento operoso, sia prima sia dopo il DLgs. [87/2024](#), per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non è precluso dal controllo fiscale ma dalla notifica dell'atto impositivo o dell'avviso bonario.

Ove sia stato notificato il PVC, la riduzione delle sanzioni è sempre pari a 1/5 del minimo ([art. 13](#) co. 1 lett. b- quater del DLgs. 472/97).

Violazioni commesse dall'1.9.2024

Per le violazioni commesse dall'1.9.2024, se il ravvedimento operoso avviene:

- dopo lo schema di atto di cui all'[art. 6-bis](#) della L. 212/2000 non preceduto da verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex [art. 6](#) co. 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
- dopo il PVC senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell'[art. 5-quater](#) del DLgs. 218/97 e comunque prima dello schema di atto di cui all'[art. 6-bis](#) della L. 212/2000, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (lett. b-quater);
- dopo lo schema di atto di cui all'[art. 6-bis](#) della L. 212/2000 preceduto dal PVC e senza domanda di adesione ex [art. 6](#) co. 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (lett. b- quinquies).

Considerato che le menzionate riduzioni operano per le violazioni commesse dall'1.9.2024 (e non per i ravvedimenti eseguiti da tale data), ancora per anni gli operatori dovranno considerare l'[art. 13](#) del DLgs. 472/97 *ante* DLgs. [87/2024](#), che, per il caso delle verifiche fiscali, prevede solo la riduzione a 1/5 in costanza di PVC.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 6 bis L. 27.7.2000 n. 212

Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 27.1.2025

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2025 - "Amnesso il ravvedimento parziale successivo allo schema di atto" - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Contraddittorio" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) - Regime degli impatriati e incentivi per docenti e ricercatori - Cumulabilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.1.2025 n. 16)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.1.2025 n. [15](#), ha fornito chiarimenti in tema di cumulabilità, nel medesimo periodo di imposta, dei regimi agevolativi che hanno a oggetto il trasferimento delle persone fisiche in Italia.

Quadro normativo e prassi di riferimento

Con riferimento al vecchio regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 (tuttora applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023),

l'art. 2 del DM 26.5.2016 (recante le relative disposizioni attuative) stabiliva che l'agevolazione non era compatibile con la contemporanea fruizione dei benefici previsti per i docenti e ricercatori di cui all'[art. 44](#) del DL 78/2010.

In aggiunta, l'[art. 1](#) co. 154 della L. 232/2016 ha previsto che il regime dei neo domiciliati di cui all'[art. 24-bis](#) del TUIR non fosse cumulabile né con le agevolazioni per gli impatriati (la norma cita il solo [art. 16](#) del DLgs. 147/2015), né con quelle per i docenti e ricercatori.

Nel descritto contesto di legge, la circ. Agenzia delle Entrate [17/2017](#) (Parte IV, § 1 e 2) ha affermato l'impossibilità di beneficiare in contemporanea di due agevolazioni; è però possibile, secondo lo stesso orientamento, beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell'altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme (principio ribadito dalla risposta a interpello [159/2024](#)).

Cumulabilità in vigore del nuovo regime degli impatriati

La nuova disciplina degli impatriati, non più recata dall'[art. 16](#) del DLgs. 147/2015 (in vigore per i soggetti rientrati nel regime transitorio) ma dall'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023, non prevede invece espressi divieti di cumulo.

In tale mutato contesto normativo, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello [16/2025](#), ha affermato come, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il nuovo regime degli impatriati è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; in particolare, secondo l'Agenzia, i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d'imposta, nel rispetto di tutti i requisiti di legge.

Il caso di specie riguarda una persona, trasferitasi in Italia dal periodo di imposta 2025, al fine di avviare qui un'attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all'impiego assunto presso un'università italiana come professore associato.

Nel presupposto che entrambe le attività siano svolte in Italia per la maggior parte del periodo di imposta e che la persona intenda vivere in Italia per almeno quattro anni dall'acquisizione della residenza fiscale, l'Agenzia ha precisato che la persona, rientrata in Italia dal 2025, può, a partire dallo stesso anno, fruire, limitatamente all'attività (autonoma) di medico odontoiatra, del nuovo regime degli impatriati di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023 (detassazione del 50%) e, limitatamente all'attività di professore universitario (non si specifica se produttiva di redditi di lavoro dipendente o autonomo), degli incentivi previsti per i ricercatori e docenti (detassazione del 90%).

Valenza generale del nuovo orientamento

Il principio affermato dall'Agenzia sembra avere valenza generale, come tale applicabile anche nei rapporti tra nuovi impatriati e neo residenti ([art. 24-bis](#) del TUIR), posto che l'[art. 1](#) co. 154 della L. 232/2016 prescrive l'incompatibilità espressa con l'abrogato [art. 16](#) del DLgs. 147/2015, senza che il riferimento normativo sia stato aggiornato con l'[art. 5](#) del DLgs. 209/2023; in tal caso, peraltro, non vi sarebbe alcuna sovrapposizione, posto che le due agevolazioni hanno a oggetto redditi di fonte diversa (italiana nel caso degli impatriati ed estera per i neo residenti).

Diverso discorso vale per il rapporto tra il regime dei neo residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori posto che, in tal caso, il richiamato art. 1 co. 154 continua a prevedere un divieto di cumulo espresso.

Persone rientrate in Italia nel 2024

Il principio espresso nella risposta [16/2025](#) riguarda anche i soggetti già rientrati in Italia nel 2024 che esercitino due attività e che, non confidando in una simile apertura da parte dell'Agenzia, abbiano richiesto per lo stesso periodo l'applicazione di una sola delle agevolazioni legate al trasferimento (ad esempio quella dei lavoratori impatriati, avente un ambito applicativo meno limitato), essendo invece potenzialmente interessati anche dall'agevolazione parallela per i redditi dell'attività di docenza e ricerca. Tali soggetti potrebbero, alla luce del nuovo intervento di prassi, fare valere la seconda e più favorevole agevolazione anche nel modello REDDITI PF 2025.

art. 44 DL 31.5.2010 n. 78

art. 5 DLgs. 27.12.2023 n. 209

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.1.2025 n. 16

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2025 - "Agevolazioni per impatriati e incentivi per docenti e ricercatori cumulabili" - Corso - Odetto

Italia Oggi del 29.1.2025, p. 28 - "Impatriati e ricercatori, ok del Fisco alla doppia agevolazione" -

Rizzi Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Incentivi per trasferimento di ricercatori e docenti" - Alberti P.

- Corso L. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regime degli impatriati" - Corso L.

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi lavoro dipendente - Generalità dei lavoratori dipendenti - Contribuzione per l'anno 2025 (circ. INPS 30.1.2025 n. 26)

L'INPS, con la circ. 30.1.2025 n. [26](#), ha comunicato i valori validi per il 2025:

- del minimale di retribuzione giornaliera;
- del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Retribuzione ai fini contributivi

L'INPS ricorda che, per la generalità dei lavoratori, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (c.d. "minimo contrattuale") e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Infatti, con riguardo al c.d. "minimo contrattuale", ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DL 338/89 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da:

- leggi e regolamenti;
- contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Minimale di retribuzione giornaliera

Nel 2024, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al +0,8%.

Pertanto, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti per il 2025 è pari a 57,32 euro (il 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1.1.2025, pari a 603,40 euro mensili).

Per i lavoratori *part time*, ai fini della determinazione del minimale di retribuzione oraria applicabile occorre moltiplicare il predetto importo di 57,32 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il risultato per le ore settimanali. Ad esempio, nel caso di un orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: $57,32 \text{ euro} \times 6 / 40 = 8,60 \text{ euro}$.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2025, a 31,85 euro.

Tale importo è altresì assunto come retribuzione convenzionale per gli equipaggi delle navi da pesca, disciplinati ex L. [413/84](#).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca ex L. [250/58](#), il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, l'importo della retribuzione convenzionale per il 2025 è pari a 796,00 euro mensili (31,85 x 25 giorni).

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 31,85 euro, limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 57,32 euro.

Quota di retribuzione soggetta ad aliquota aggiuntiva

In relazione alla quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex [art. 3-ter](#) del DL 384/92, la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2025, in 55.448,00 euro, che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.621,00 euro.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'[art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, valido per il 2025, è pari a 120.606,90 euro (arrotondato a 120.607,00 euro).

Nuovi valori per la contribuzione obbligatoria e figurativa

Viene definito anche il nuovo limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 603,40 euro per l'anno 2025, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 241,36 euro.

Lavoratori dello spettacolo e lavoratori sportivi

In relazione ai lavoratori in esame, vengono precisati:

- i valori per il calcolo del contributo di solidarietà;
- i valori per il calcolo dell'aliquota aggiuntiva dell'1%;
- i massimali giornalieri.

art. 1 co. 1 DL 9.10.1989 n. 338

Circolare INPS 30.1.2025 n. 26

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2025 - "Minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 per i dipendenti di 57,32 euro" - Gianola

PREVIDENZA

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuzione per l'anno 2025 (circ. INPS 30.1.2025 n. 27)

Con la circ. 30.1.2025 n. [27](#), l'INPS ha indicato le aliquote e i valori reddituali per il calcolo dei contributi dovuti per il 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Aliquote per i collaboratori

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive da applicare nel 2025 sono pari al:

- 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta).

Invece, per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al 24%.

Per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria):

- l'aliquota contributiva IVS è pari al 25% e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo);
- sono dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui. Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino al 2027).

Aliquote per i professionisti

Per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- 26,07%, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24%, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'1,07% è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui. Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino al 2027.

Massimale e minimale di reddito

Per il 2025 sono stabiliti nelle seguenti misure:

- 120.607,00 euro il massimale di reddito;
- 18.555,00 euro il minimale di reddito.

Contributi minimi annui

Tenuto conto degli importi reddituali validi per quest'anno, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.453,20 euro. Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.837,29 euro per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.837,29 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito di lavoro autonomo ex [art. 53](#) del TUIR nel settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% e 198,54 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- 6.256,75 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.499,82 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 5.015,42 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e 376,67 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

Versamento della contribuzione

L'INPS ricorda che l'onere contributivo e il versamento della contribuzione differisce tra collaboratori e professionisti; in particolare, l'onere contributivo è:

- ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3), con pagamento effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24;
- a carico del professionista e il versamento deve essere eseguito, tramite il modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Circolare INPS 30.1.2025 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2025 - "Salgono massimale e minimale per la contribuzione alla Gestione separata" - Silvestro

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Condizioni agevolative - Acquisto della prima casa senza aver alienato l'abitazione già acquistata col beneficio - Termine per la rivendita - Novità della L. 207/2024 (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 27.1.2025)

Nel corso del [Videoforum](#) tenutosi il 27.1.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle novità in materia di agevolazione prima casa introdotte dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Si ricorda che l'[art. 1](#) co. 116 della L. 207/2024, modificando il co. 4-bis della Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha raddoppiato - portandolo a due anni - il termine entro cui l'acquirente deve spossessarsi della "vecchia" prima casa, per non perdere l'agevolazione richiesta sul nuovo acquisto.

Condizione della novità nel godimento dell'agevolazione

Va premesso che, tra i requisiti per applicare l'agevolazione prima casa agli acquisti di abitazioni, la lettera c) della Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, richiede che *"l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni"*.

In linea di principio, quindi, per applicare l'agevolazione (che consente di usufruire dell'aliquota IVA del 4% o dell'imposta di registro del 2%), si dovrebbe arrivare al rogito già "privi" di altri immobili acquistati con l'agevolazione.

Dal 2016, però, è stata introdotta una moratoria per il raggiungimento della condizione prevista dalla lettera

c). Infatti, il co. 4-bis della Nota II-bis prevede che l'agevolazione prima casa possa applicarsi *"anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 ... a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto"*.

Il termine per "liberarsi" della vecchia prima casa era originariamente di 1 anno, ma l'[art. 1](#) co. [116](#) della L. 207/2024 l'ha raddoppiato, portandolo a 2 anni.

Requisito temporale per la rivendita

In pratica, dall'1.1.2025, il termine a disposizione del contribuente per alienare (a titolo oneroso o gratuito: cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate [228/2021](#)) l'abitazione già acquistata con il beneficio passa da 1 a 2 anni.

Tra le questioni sottoposte all'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 27.1.2025, una riguarda la decorrenza del nuovo termine biennale per l'alienazione della "ex" prima casa.

Decorrenza

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di specifiche indicazioni sull'entrata in vigore del nuovo termine di 2 anni, inserito nel co. 4-bis della Nota II-bis, esso si applica:

- non solo agli atti di acquisto posti in essere dall'1.1.2025;
- ma anche a tutti gli atti di acquisto per i quali, al 31.12.2024, non fosse ancora decorso il termine (previgente) di un anno, entro cui il contribuente era tenuto ad alienare l'immobile preposseduto.

Esemplificando: se Tizio compra la prima casa l'1.2.2025, essendo ancora titolare di un'altra abitazione già acquistata col beneficio, avrà tempo fino all'1.2.2027 per alienare la "ex prima casa".

Ma anche Caio, che aveva comprato la prima casa l'1.2.2024 impegnandosi in atto a rivendere la

ex prima casa entro l'1.2.2025, avrà un anno in più per rivendere, in quanto, prima che la moratoria si chiudesse, è entrata in vigore la legge di bilancio 2025 che ha portato a due anni il termine. Pertanto, Caio avrà tempo fino all'1.2.2026 per alienare la ex prima casa.

art. 1 co. 116 L. 30.12.2024 n. 207

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2025 - "I due anni per rivendere la ex prima casa valgono anche per acquisti ante 2025" - Mauro

Quaderno n. 177/2024, p. 353-368 - 'La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" - AA.VV.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.

Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2025 - "Più tempo per rivendere la ex prima casa" - Mauro

DIRITTO INDUSTRIALE

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 3.7.2024

DIRITTO INDUSTRIALE

BENI IMMATERIALI - MARCHIO - Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 7 della L. 27.12.2023 n. 206, con il presente DM vengono stabiliti i criteri e le modalità della procedura di subentro nella titolarità, da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, nonché di successivo utilizzo, dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuità.

Definizione di "marchio di particolare interesse e valenza nazionale"

Ai fini in esame, per "marchio di particolare interesse e valenza nazionale" si intende un marchio:

- registrato da almeno 50 anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre 50 anni;
- che gode di una rilevante notorietà;
- che è o è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.

Subentro nella titolarità del marchio

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio, deve notificare il progetto di cessazione dell'attività:

- alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione;
- sulla base del modello che sarà definito con un successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero.

La suddetta Direzione generale, entro tre mesi dalla notifica, comunica all'impresa:

- gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso;
- l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività.

Nel caso in cui la Direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarità del marchio:

- l'impresa, entro i successivi due mesi, deve cedere gratuitamente il marchio al Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- la Direzione generale, a seguito del subentro, presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli artt. 138 e 196 del DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), per comunicare la variazione di titolarità del marchio.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

La suddetta Direzione generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale:

- provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi degli artt. 184-bis e ss. del DLgs. 30/2005;
- in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Pubblicità dei marchi registrati in capo al Ministero delle Imprese e del made in Italy

L'elenco dei marchi di cui il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha acquisito la titolarità è pubblicato sul relativo sito istituzionale, al fine di garantire la conoscibilità della loro disponibilità da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo degli stessi.

Utilizzo dei marchi registrati in capo al Ministero delle Imprese e del made in Italy

L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero delle Imprese e del made in Italy, può formulare un'apposita richiesta all'Unità di missione per l'attrazione e sblocco degli investimenti del suddetto Ministero, indicando gli elementi informativi inerenti il progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

La suddetta Unità di missione provvede:

- a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione della manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell'istanza, affinché eventuali ulteriori imprese interessate possano, entro 30 giorni, presentare analoga richiesta di utilizzo;
- ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entità dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso;
- a riconoscere il diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato l'unica richiesta o a quella prescelta a seguito del suddetto giudizio di valutazione.

Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa mediante un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile.

In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.